

Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute del 4 agosto 2009.
Prot. n. 24/524/59

Oggetto: Legge 15.7.2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica – D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Accesso alle strutture sanitarie.

La nuova Legge ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia senza peraltro, abrogare o modificare quanto disciplinato dall'art. 35 comma 5 del D.Lgvo n. 286/1998 che così recita:

“L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.

Pertanto, per il personale sanitario (medici, personale infermieristico, ausiliario, amministrativi e tecnici) permane il divieto di segnalazione dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno che dovesse recarsi presso una struttura sanitaria per richiedere assistenza.

In tale maniera il legislatore ha fatto salvo il rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana in base al quale la salute è un diritto pieno ed incondizionato dell'individuo.

Atteso che tale riaffermazione del diritto alla salute in favore degli stranieri non regolari è stato sostenuto anche dal movimento di opinione degli operatori sanitari di Puglia, nell'apprezzare quanto è stato fatto, rivolgo l'invito ai Direttori in indirizzo affinché sia data la massima e capillare informativa a tutti gli operatori ed ai cittadini.

L'Assessore
Tommaso Fiore